



**COMUNE DI BORGORICCO**

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO**

**PARCO DEI PENSIERI E AREE VERDI**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020*

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento**

1 Il presente regolamento disciplina il corretto uso delle attrezzature, il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico-ricreative e la tutela delle quiete pubblica.

2 Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi giochi comunali, preservare l'integrità delle attrezzature di gioco ed il decoro delle pertinenti aree, nonché garantire un comportamento consono al contesto residenziale nel quale il Parco è ubicato.

## **TITOLO II AREE PARCHI**

**Art. 2 Ubicazione Parchi** Il presente regolamento trova applicazione con riguardo a tutte le aree verdi adibite a parchi pubblici ubicate presso il Comune di Borgoricco.

## **TITOLO III**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **Art. 3 Uso delle strutture**

1. Gli orari di apertura del parco sono i seguenti:

- Nel periodo da aprile ad ottobre (primavera/estate) dalle 7:00 alle 23:00
- Nel rimanente periodo dell'anno dalle 7:00 alle 22:00

Gli orari di utilizzo delle aree verdi attrezzate (campo calcetto, pallavolo e strutture polivalenti) sono i seguenti:

- nel periodo da aprile ad ottobre (primavera/estate) dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 22:00
- nel rimanente periodo dell'anno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00

La fascia oraria dalle 12 alle 15 è da ritenersi orario del silenzio. E' obbligatorio rispettare gli orari del silenzio.

Eventuali modifiche agli orari sopra indicati potranno essere approvate con delibera della giunta comunale

2. E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano il parco giochi di mantenere un comportamento improntato al rispetto dell'arredo verde, delle strutture, delle attrezzature installate e della quiete pubblica, evitando eccessivi rumori e schiamazzi, tenuto conto del contesto residenziale circostante.

3. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, soltanto dai bambini di età non inferiore ad anni tre e non superiore ad anni dodici secondo le norme europee vigenti in materia di sicurezza (EN 1176/1177).

4. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li accompagnano e li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. E' esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

5. Per salvaguardare l'integrità dei parchi, la sicurezza e l'ordine pubblico non è consentito l'accesso al parco nelle aree coinvolte dall'attività di manutenzione del verde.

4. E' consentito l'ingresso alle biciclette esclusivamente all'interno dell'apposita pista ciclabile.

#### **Art. 4 Divieti**

1. All'interno dei parchi giochi è vietato l'accesso:

a) ai mezzi a motore (ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico dei materiali autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni) e alle biciclette nelle aree adibite a verde pubblico, cioè al di fuori dalla pista ciclabile.

2 E' vietato altresì:

a) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali; introdurli nelle aree verdi pubbliche, con eccezione degli animali da compagnia (cfr. cani), purché provvisti di guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 mt. Il conduttore deve sempre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare all'animale solo in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti. Deve responsabilmente vigilare, al fine di evitare comportamenti aggressivi o molesti, nonché raccogliere in sacchetti e conferire nei cestini pubblici gli escrementi dell'animale a lui affidato. L'accesso alle aree destinate ai giochi dei bambini è vietato ai cani cosiddetti "morsicatori e con problemi di comportamento" (lista a fine regolamento).

b) danneggiare, imbrattare, rimuovere: la segnaletica, l'arredo urbano, le attrezzature ludiche e/ sportive; bere bevande alcoliche; soddisfare i propri bisogni fisiologici; fare schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone dalle ore 12:00 alle 15:00 e dalle ore 22.00 alle 7:00.

c) svolgere attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo ai residenti e agli altri frequentatori del parco.

d) nelle aree verdi eventuali feste di gruppo, come compleanni di bambini, feste di classe o di vicinato, possono essere organizzati previa comunicazione agli uffici comunali competenti contenente data, orario e nominativo del responsabile/referente.

e) creare punti di bivacco;

f) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini; utilizzare i cestini pubblici per il conferimento del rifiuto secco domestico; introdurre bottiglie di vetro nei parchi pubblici.

g) accendere fuochi, campeggiare e/o pernottare; abbandonare mozziconi di sigarette, sia accesi che spenti.

h) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo i giochi, le strutture, le dotazioni di arredo urbano (cestini, panchine, fontanelle) o le attrezzature presenti; installare, anche se provvisoriamente, strutture ludiche e/o sportive fisse o mobili senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale; adibire le panchine a giacigli o salire su di esse con i piedi.

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 5 Manutenzione dei parchi giochi**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede in economia o secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture o mediante l'istituto del cosiddetto "baratto amministrativo" (D.l. 133/2014 e Dlgs. 50/2016).

### **Art. 6 Vigilanza ed osservanza del regolamento**

1 La vigilanza relativa al rispetto ed all'applicazione del presente regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine territorialmente competenti.

2 L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica nelle aree oggetto del presente regolamento.

3 L'Amministrazione Comunale si riserva di emanare, ove occorre, disposizioni applicative e di dettaglio.

### **Art. 7 Uso eccezionale dei parchi giochi**

La Giunta Comunale potrà autorizzare, di volta in volta ed in via eccezionale, l'uso dei parchi giochi, anche in deroga alle succitate norme, per lo svolgimento di attività non contemplate dal presente regolamento.

**Art. 8 Sanzioni** Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, per le violazioni del presente regolamento comunale e delle eventuali disposizioni emanate in attuazione dello stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale in materia.

**Art. 9 Entrata in vigore** Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione